

COPIA



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 25-04-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023 - PEF APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC 33/2022. APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di Aprile, alle ore 15:00, presso la PALAZZO LOMBI GIGLIO CASTELLO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ORTELLI SERGIO	X		SCHIAFFINO ARMANDO		X
MIBELLI LUCA	X				
COPPA MATTEO		X			
PINI COSIMO RICCARDO	X				
ROSSI GIOVANNI	X				
COSSU GUIDO		X			
LUBRANI ENRICO	X				
ROSSI WALTER	X				
BRIZZI ALESSANDRO	X				
STAGNO FRANCESCO		X			

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. SIMONE CUCINOTTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2022, con il quale, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023;

VISTA la legge di bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 il 29/12/2022, con il quale, ai sensi dell'art. 1 comma 775 si dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dal 31 marzo 2023 al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che questo Comune non ha ad oggi deliberato anticipatamente il Bilancio di Previsione 2023-2025;

CONSIDERATO che in conseguenza di quanto indicato nei due punti che precedono, trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio regolata dagli artt. 151 comma 1 e 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 04/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale era stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2023 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 05/04/2023, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2023/2025;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 05/04/2023 con la quale sono state approvate le Tariffe TARI per l'anno 2023;

RITENUTO necessario portare le tariffe TARI e relative riduzioni in approvazione definitiva come da competenze attribuite al Consiglio Comunale dal D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- l'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- l' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

VISTO il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al

2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

VISTA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 4 agosto 2022 avente per oggetto "Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e Pef pluriennale ARERA 2022-2025", che evidenzia costi complessivi pari a Euro 787.030,00 dovuti per € 251.747,00 a costi fissi e per € 535.283,00 a costi variabili (righe 71 – 72 – 73 allegato 5 alla delibera CC n 33/2022);

DETERMINATE le superfici imponibili, al netto delle esenzioni, sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, come risultanti dalle banche dati e riportate nella tabella sottostante, per la distribuzione dei costi fissi, quantificati in € 251.747,00 pari al 31,99% del Pef:

Descrizione utenze	Numero utenze	Superfici imponibili (metro quadrato)
Utenze domestiche	2580	173705,43
Utenze non domestiche	373	78041,57
Totale	2953	251747

DETERMINATO il numero delle utenze TARI, al netto delle esenzioni, suddivise per domestiche e non domestiche, come risultanti dalla banca dati di Etruria Servizi e riportate nella tabella sottostante, per la distribuzione dei costi variabili, quantificati in € 535.283,00 pari al 68,01% del Pef:

		%	
Descrizione utenze	Numero utenze	Costi da attribuire	Costi attribuiti
Utenze domestiche	2529	69%	369345,27
Utenze non domestiche	373	31%	165937,73
Totale	2902	100%	535283

RILEVATO CHE l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2023 pari ad euro 787.030,00 (allegato A);

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 indicate nell'allegato B) al presente

provvedimento quale parte integrante;

RITENUTO OPPORTUNO riproporre, come ogni anno, delle riduzioni finalizzate a sostenere alcune categorie, sia domestiche che non domestiche, finanziando dette riduzioni con mezzi di bilancio per un massimo di € 50.150,00, come meglio dettagliato nell'allegato C al presente provvedimento quale parte integrante;

VISTO il nuovo Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2023;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione della G. C. n. 84 del 27/12/2022, esecutiva, con la quale sono state aggiornate le competenze dei settori funzionali di questo Comune;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2023 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso allegato sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2023 ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2023 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 787.030,00 così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33del 4 agosto 2022;
2. di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, così come riportate nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di approvare, in conformità a quanto precisato in premessa, le riduzioni per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche,così come riportate nella tabella di cui all'allegato B) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di stabilire che qualora le percentuali di riduzione applicate come riportato in allegato B) dovessero determinare lo sfioramento dello stanziamento stabilito per la categoria, dette percentuali saranno riproporzionate garantendo a tutte le categorie di utenza domestica e non domestica la stessa percentuale di riduzione;

5. di approvare l'allegato modulo C) “autocertificazione attività aperte almeno 9 mesi all'anno” che ogni attività avente diritto deve presentare obbligatoriamente entro le ore 23,59 del prossimo 30 giugno 2023;
6. di stabilire che la presentazione oltre la suddetta scadenza determina la perdita del diritto alla riduzione e per tale motivo farò fede il protocollo comunale in arrivo;
7. di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2023, saranno adottate conseguenti modifiche alle presenti tariffe;
8. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2023;
9. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, si rimanda alla normativa vigente in materia;

Illustra la proposta il Consigliere Mibelli, evidenziando che i contenuti sono di carattere tecnico più che politico.

Si procede quindi alla votazione della proposta e della sua immediata eseguibilità: Unanimità dei Consiglieri presenti

Quindi la deliberazione viene approvata

Deliberazione n. 13 del 25-04-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SERGIO ORTELLI

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente